



**CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
HANNOVER**

***GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI
IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE
ED AMMINISTRATIVA***

Gianpaolo Ceprini

L'istituto della notificazione , “quale strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio¹” si traduce nella pratica operativa nel far pervenire al destinatario, nei modi previsti dalla legge, la copia di un atto, conforme all'originale. In Italia l'art. 137, comma 2, c.p.c. statuisce che: “l'Ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”.

I soggetti del procedimento di notificazione sono:

1. l'autore dell'atto;
2. il richiedente l'atto da notificare (la parte, il difensore, il Pubblico Ministero e il Cancelliere);
3. il notificante l'atto (In Italia gli addetti all'UNEP, i messi del giudice di pace, il Cancelliere, gli Uffici postali e gli Avvocati ex L. 53/1994, all'Estero, le autorità diplomatiche e consolari);
4. il destinatario dell'atto;
5. il Consegnatario dell'atto.

L'esigenza di realizzare una breve “Guida alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale” nasce dalla esperienza quotidiana che ha evidenziato quanto disinformazione, difficoltà da parte di molti Uffici giudiziari di accedere alla rete Internet, nonché la non immediata reperibilità di strumenti di lavoro (codici, manuali, raccolte varie), da parte degli operatori privati e istituzionali della giustizia, contribuiscano sovente a far lievitare ulteriormente i tempi notoriamente già lunghi del procedimento di notifica.

1. NOTIFICA ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

L'attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l'Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell'UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.

¹ Corte Costituzionale sent. 30.05.1977 n.88

Per eseguire dall'Italia la notifica all'estero di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile o commerciale è opportuno, inizialmente, consultare la seguente tabella:

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE L'AJA 1.3.1954	CONVENZIONE L'AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
AFGHANISTAN				
ALBANIA			1.7.2007	
ALGERIA	Algeri 22.7.2003, in vigore dal 13.12.2006			
ANDORRA				
ANGOLA				
ANTIGUA E BARBUDA			1.11.1981	
ARABIA SAUDITA				
ARGENTINA	Roma 9.12.1987	9.7.1988	1.12.2001	
ARMENIA		29.1.1997		
AUSTRALIA	Londra 17.12.1930			
AUSTRIA	Vienna 30.6.1975	12.4.1957		31.5.2001
AZERBAIJAN				
BAHAMAS			1.2.1998	
BAHREIN				
BANGLADESH				
BARBADOS			1.10.1969	
BELGIO		23.6.1958	18.1.1971	31.5.2001
BELIZE				
BENIN				
BIELORUSSIA	Roma 25.1.1979	17.5.1993	1.2.1998	
BOLIVIA				
BOSNIA-ERZEGOVINA		23.8.1993	1.2.2009	
BOTSWANA			1.9.1969	
BRASILE	Roma 17.10.1989			
BRUNEI				
BULGARIA	Roma 18.5.1990		1.8.2000	1.1.2007
BURKINA FASO				
BURUNDI				
CAMBOGIA				
CAMERUN				
CANADA	Londra 17.12.1930		1.5.1989	
CAPO VERDE				
CENTRAFRICA				
CIAD				
CILE				
CINA	Pechino 20.5.1991	23.4.68 (solo Macao)	1.1.1992	
CIPRO		1.3.2001	1.6.1983	1.5.2004
CITTA' DEL VATICANO	Roma 6.9.1932	17.5.1967		
COLOMBIA				
COMORE				
CONGO				
COREA			1.8.2000	
COSTA D'AVORIO				
COSTA RICA				
CROAZIA		5.4.1993	1.11.2006	
CUBA				
DANIMARCA		18.11.1958	1.10.1969	1.7.2007

DOMINICA				
ECUADOR				

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
EGITTO	Roma 2.4.1974	16.11.1981	10.2.1969	
EL SALVADOR				
EMIRATI ARABI UNITI				
ERITREA				
ESTONIA			1.10.1996	1.5.2004
ETIOPIA				
FIJI				
FILIPPINE				
FINLANDIA		12.4.1957	10.11.1969	31.5.2001
FRANCIA	Roma 12.1.1955	22.6.1959	1.9.1972	31.5.2001
GABON				
GAMBIA				
GEORGIA				
GERMANIA		1.1.1960	26.6.1979	31.5.2001
GERUSALEMME				
GHANA				
GIAMAICA				
GIAPPONE	Tokyo 5.10.1937	26.7.1970	27.7.1970	
GIBUTI				
GIORDANIA				
GRAN BRETAGNA	Londra 17.12.1930		10.2.1969	31.5.2001
GRECIA			18.9.1983	31.5.2001
GRENADA				
GUATEMALA				
GUINEA				
GUINEA BISSAU				
GUINEA EQUATORIALE				
GUYANA				
HAITI				
HONDURAS				
INDIA			1.8.2007	
INDONESIA				
IRAN				
IRAQ				
IRLANDA			4.6.1994	31.5.2001
ISLANDA			1.7.2009	
ISRAELE		19.8.1968	13.10.1972	
KAZAKISTAN	Roma 25.1.1979			
KENIA	Londra 17.12.1930			
KIRGHIZISTAN		14.8.1997		
KUWAIT	Al Kuwait 11.12.2002 in vigore dal 21.12.04		1.12.2002	
LAOS				
LESOTHO				
LETTONIA		12.9.1993	1.11.1995	1.5.2004
LIBANO	Beirut 10.7.1970	7.1.1975		
LIBERIA				
LIBIA				
LIECHTENSTEIN				
LITUANIA		17.7.2003	1.6.2001	1.5.2004
LUSSEMBURGO		12.4.1957	7.9.1975	31.5.2001

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
MACEDONIA		20.3.1996		
MADAGASCAR				
MALAWI			1.12.1972	
MALAYSIA	Londra 17.12.1930			
MALDIVE				
MALI				
MALTA				1.5.2004
MAROCCO	Roma 12.2.1971	14.9.1972		
MAURITANIA				
MAURITIUS				
MESSICO			1.6.2000	
MOLDOVA		3.11.1993		
MONACO PRINC.			1.11.2007	
MONGOLIA				
MONTENEGRO		3.6.2006		
MOZAMBICO				
MYANMAR				
NAMIBIA				
NEPAL				
NICARAGUA				
NIGER				
NIGERIA				
NORVEGIA		20.7.1958	1.10.1969	
NUOVA ZELANDA	Londra 17.12.1930			
OMAN				
PAESI BASSI		27.6.1959	2.1.1976	31.5.2001
PAKISTAN			1.8.1989	
PANAMA				
PARAGUAY				
PERU'				
POLONIA	Varsavia 28.4.1989	13.3.1963	1.9.1996	1.5.2004
PORTOGALLO		31.8.1967	25.2.1974	31.5.2001
QATAR				
REP. CECA	Praga 6.12.1985	1.1.1993	1.1.1993	1.5.2004
REP. DEM. CONGO				
REP. DOMINICANA				
REP. SLOVACCA	Praga 6.12.1985	1.1.1993	1.1.1993	1.5.2004
ROMANIA	Bucarest 11.11.1972	29.1.1972	1.4.2004	1.1.2007
RUANDA				
RUSSIA	Roma 25.1.1979	26.7.1967	1.12.2001	
SALOMONE				
SAN MARINO	Roma 31.3.1939		1.11.2002	
SAO TOME' E PRINCIPE				
SENEGAL				
SERBIA		11.12.1962		
SEYCHELLES			1.7.1981	
SIERRA LEONE				
SINGAPORE				
SIRIA				
SLOVENIA	Roma 3.12.1960	8.6.1992	1.6.2001	1.5.2004
SOMALIA				

SPAGNA	Madrid 22.5.1973	19.11.1961	3.8.1987	31.5.2001
SRI LANKA			1.6.2001	

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
ST. KITTS AND NEVIS, ST. LUCIA	Londra 17.12.1930			
ST. VINCENT E GRENADINE			27.10.1979	
STATI UNITI D'AMERICA			10.2.1969	
SUD AFRICA				
SUDAN				
SURINAME		7.9.1977		
SVEZIA		19.2.1958	1.10.1969	31.5.2001
SVIZZERA		5.7.1957	1.1.1995	
SWAZILAND				
TAGIKISTAN				
TANZANIA	Londra 17.12.1930			
THAILANDIA				
TOGO				
TONGA	Londra 17.12.1930			
TRINIDAD-TOBAGO				
TUNISIA	Roma 15.11.1967			
TURCHIA	Roma 10.8.1926	11.7.1973	28.4.1972	
TURKMENISTAN				
TUVALU	Londra 17.12.1930			
UCRAINA	Roma 25.1.1979	10.6.1999	1.12.2001	
UGANDA				
UNGHERIA	Budapest 26.5.1977	18.2.1966	1.4.2005	1.5.2004
URUGUAY				
UZBEKISTAN		2.12.1996		
VANUATU	Londra 17.12.1930			
VENEZUELA			1.7.1994	
VIETNAM				
YEMEN				
ZAMBIA				
ZIMBABWE				

Accanto al Paese di destinazione appaiono, ove applicabili, le Convenzioni bilaterali, le multilaterali firmate a L'Aja il 1° marzo 1954 e il 15 novembre 1965 nonché il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, in vigore dal 13 novembre 2008, che abroga il Regolamento (CE) n. 1348/2000.

Si rimanda alla terza edizione del *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale* (Pocar, Treves, Clerici, De Cesari, Trombetta-Panigadi, Giuffrè ed. Milano 1999) per la consultazione del testo delle Convenzioni citate.

Si riportano di seguito, ad ogni buon fine, gli estremi delle bilaterali:

ALGERIA: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale (Algeri 22.7.2003 – L. n. 291 del 23.12.2005 – G.U. n. 13 del 17.1.2006, in vigore dal 13.12.2006);

ARGENTINA : Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988);

AUSTRIA: Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile (Vienna 30.6.1975 – L. n.342 del 2.5.1977 – G.U. 173 del 27.6.1977);

BRASILE: Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

BULGARIA: Convenzione per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 18.5.1990 – L. n. 338 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

CINA: Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994);

CITTA' DEL VATICANO: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell'8.5.1933);

EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977);

FRANCIA: Convenzione concernente la reciproca assistenza giudiziaria e sul rilascio degli atti di stato civile (Roma, 12.1.1955 – L. n. 155 del 19.2.1957 – G.U. 87 del 4.4.1957);

GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938);

GRAN BRETAGNA : Convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932);

JUGOSLAVIA (ex): Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962);

KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 - L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004; in vigore dal 21.12.2004);

LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974);

MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971- L. n. 1043 del 12.12.1973 – G.U. 83 del 28.3.1974);

POLONIA: Convenzione per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Varsavia, 28.4.1989 – L. n. 338 del 5.10.1991 – G.U. 256 del 31.10.1991);

REPUBBLICA CECA E REPUBBLICA SLOVACCA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6.12.1985 – L. n. 396 del 30.11.1989 – G.U. 291 del 14.12.1989);

ROMANIA: Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Bucarest, 11.11.1972 – L. n. 127 del 20.2.1975 – G.U. 112 del 29.4.1975);

RUSSIA: Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 – L. n. 766 dell'11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985).

SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall'accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939- G.U. 217 del 16.9.1939;

SPAGNA: Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Madrid, 22.5.1973 – L. n. 605 del 1° settembre 1977 – G.U. 233 del 27.8.1977);

TUNISIA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione (Roma, 15.11.1967- L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971);

TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930);

UNGHERIA: Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile (Budapest, 26.5.1977 – L. n. 512 del 23.7.1980 – G.U. n. 241 del 3.9.1980).

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “**via diplomatica normale**”, l'Ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione **direttamente** all'Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne curerà l'inoltro alle Autorità locali.

La Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 – relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della **Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile**.

Per una rapida consultazione delle due Convenzioni multilaterali sopracitate, si raccomanda di visitare il sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=).

Oltre al testo integrale delle Convenzioni, sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ciascun Paese in relazione all'applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

Il sito è periodicamente aggiornato.

Il **Regolamento (CE)1393/2007**, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e sulla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Detto Regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm

Per i Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi degli **articoli 30 e 75 del DPR 5.1.1967, n. 200**, mediante invio di due copie dell'atto (con traduzione se il destinatario è straniero) **direttamente** alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti.

Gli indirizzi sono reperibili su Internet (www.esteri.it).

Ad adempimenti conclusi, la Rappresentanza italiana all'estero restituisce **direttamente** all'Ufficiale giudiziario richiedente la seconda copia dell'atto con la relata di avvenuta notifica o con una relata di mancata consegna.

“Soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 200/67” sono applicabili le disposizioni dell'art. 142 c.p.c.

Così recitava il terzo comma (ora secondo) dell'articolo predetto, aggiunto ai due precedenti dall'art. 9 della legge 6 febbraio 1981, n. 42 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965), quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10.

La Convenzione del 1965, infatti, a differenza di altri accordi, per la prima volta si preoccupa di regolare (artt. 15 e 16), anche gli effetti derivanti dalla trasmissione e dalla consegna dell'atto, allo scopo di portare effettivamente l'atto stesso a conoscenza del destinatario e, di conseguenza, precisare il momento in cui la notificazione deve ritenersi conclusa e produttiva di effetti giuridici.

Poiché, come noto, l'Italia e **Taiwan (Repubblica di Cina)** non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex articolo 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese se il destinatario è straniero, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (**Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center - Kelung Road, 333-Suite 1808 Floor 18-110 – Taipei, Taiwan R.O.C.**) che ne curerà la

consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Quando il destinatario straniero di un atto è **irreperibile** in Italia e viene disposta dalla competente Autorità giudiziaria la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare il **luogo di ultima residenza all'estero** dell'interessato.

In detta ipotesi, l'applicazione delle modalità di cui all'art. 143cpc presuppone una collaborazione dello Stato straniero che, su richiesta della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, riceve l'atto per l'eventuale affissione alla casa comunale straniera, o equivalente, ove esistente.

Per quanto riguarda **Cuba e Panama**, Paesi non firmatari di Convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile e commerciale, né di Accordi bilaterali con l'Italia, si ricorda che l'ordinamento giuridico di entrambi non consente alle Rappresentanze diplomatico-consolari di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a cittadini cubani o panamensi e configura le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.

Pertanto, l'atto da notificare (3 copie con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso alle competenti Ambasciate italiane, per i seguiti, accompagnato da una Lettera di richiesta appositamente predisposta dal Ministero della Giustizia (v. allegato 2).

Le Autorità cubane impiegano mediamente 90 giorni per l'espletamento della rogatoria.

Gli atti da notificare a Panama necessitano anche della legalizzazione mediante apostille.

Le notifiche al personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche straniere e le Organizzazioni internazionali in Italia, agli Stati esteri chiamati in causa in persona dell'Ambasciatore visto quale rappresentante dello Stato o con riferimento all'Ambasciata in Italia e alle Ambasciate estere chiamate in causa impersonalmente o in persona dell'Ambasciatore pro tempore, vanno indirizzate al **Cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio II**.

2. NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO

A. IN CASO DI INDIRIZZO CONOSCIUTO

1. La prima cosa da verificare è se il paese di destinazione abbia ratificato la convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Attualmente i paesi che hanno aderito

sono **AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO** e SPAGNA* (le Autorità spagnole considerano che la Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali). Tutte le informazioni riguardanti la Convenzione sono reperibili sul sito www.conventions.coe.int. Sotto il titolo “**Council of Europe Treaties**” che appare in alto a sinistra, cliccando sulla voce “**Full List**” si ha l’elenco completo delle convenzioni; quella che interessa la materia in questione è la **094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”**. Cliccando su questa voce, è possibile ottenere il testo della Convenzione (sia in formato Word che Html) nonché l’elenco delle Autorità Centrali designate dai Paesi aderenti per la ricezione delle notifiche ed i formulari da utilizzare (questi ultimi sono alla fine del testo della Convenzione in formato Word). Ai sensi di tale Convenzione le richieste di notifica dovranno essere inviate:

- **direttamente alle Autorità** centrali designate dai paesi aderenti (in Italia al Ministero degli Affari Esteri). L’atto da notificare dovrà essere inviato in doppia copia, in lingua italiana (anche se si consiglia la traduzione nella lingua del paese destinatario o nella lingua veicolare conosciuta) accompagnato dal formulario;

oppure

- **ai sensi dell’art. 11, direttamente agli interessati dei provvedimenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**. Alle modalità di notifica di cui all’art. 11 si oppone però la Germania.

2. Nel caso in cui il Paese non sia firmatario della predetta Convenzione (ma rientri nella lista di Paesi sottoriportata), è comunque possibile la **notifica a mezzo posta raccomandata** dal momento che la normativa locale non prevede motivi ostativi alla trasmissione diretta da parte degli uffici dell’Amministrazione pubblica italiana:

- ALBANIA
- AUSTRALIA
- CANADA
- CILE
- COLOMBIA
- COSTA RICA
- EL SALVADOR
- FILIPPINE

- FINLANDIA
- GIORDANIA
- GRAN BRETAGNA
- IRAQ
- IRLANDA
- ISRAELE
- LETTONIA
- MOZAMBICO
- NUOVA ZELANDA
- OMAN
- PAESI BASSI
- PARAGUAY
- PERU'
- PORTOGALLO
- REP. DI COREA
- SINGAPORE
- SLOVACCHIA
- SVEZIA
- UGANDA
- UNGHERIA

3. La notifica di atti a soggetti residenti nelle **Repubbliche della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia)** deve avvenire, come previsto dall'art. 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa firmata a Roma il 3.12.1960, per il tramite del nostro Ministero della Giustizia. Gli atti andranno pertanto inviati direttamente al predetto Dicastero - DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

4. Per tutti gli altri Paesi l'atto, in doppia copia e con traduzione nella lingua del paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, va spedito direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero (il cui elenco è disponibile all'indirizzo

<http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm>).

Sarà cura della Rappresentanza restituire all'ufficio richiedente una copia dell'atto con la relata di notifica.

B. IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO

Non è possibile effettuare la notifica dell'atto all'estero.

LA LEGGE nr. 53/1994

Con la legge 53/1994 si attribuisce agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e così consentendo agli avvocati di svolgere questa funzione.

GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE

Gli atti che si possono notificare secondo la legge 53/1994 sono:
gli atti in materia civile ed amministrativa;
gli atti stragiudiziali.

LA NOTIFICA DIRETTA

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante

NOTIFICA DI ATTI ALL'ESTERO IN MATERIA PENALE

Notifiche penali a soggetti residenti all'estero
(Sintesi della circolare ministeriale VA/4031/2005/CD 2170 del 15/6/2006)

In generale

La trattazione di pratiche concernenti richieste di notificazioni di citazioni o di altri atti giudiziari in materia penale destinate a persone (imputati, testimoni o parti offese) residenti all'estero rientra nelle competenze dell'Ufficio Secondo della Direzione Generale della Giustizia Penale - Dipartimento Affari di Giustizia

La richiesta di notifica rivolta all'A.G. straniera è una forma di collaborazione fra Stati, conformemente agli accordi internazionali vigenti e, pertanto, deve essere introdotta nelle forme della Commissione rogatemi e accompagnata dalla relativa traduzione di tutta la documentazione.

Indicazione del reato

Nella domanda di assistenza internazionale va indicato anche il reato per il quale si procede e non soltanto i relativi articoli del codice penale italiano, per consentire all'Autorità giudiziaria straniera di identificare la fattispecie criminosa.

Dattiloscrittura degli atti

E' opportuno che gli atti da notificare, allegati alla richiesta, siano redatti integralmente in forma dattiloscritta, anche là dove essi o parte di essi siano nell'originale manoscritti

Intimazioni ai testi

Nella formulazione degli atti di citazione destinati a testimoni residenti all'estero, si precisa che gli stessi andrebbero redatti privi di ingiunzioni o petizioni sanzionatene, in caso di mancata comparizione; tali disposizioni, infatti, non sono applicabili al di fuori del territorio nazionale

Spese

A tutti i testi residenti all'estero vanno rimborsate, in caso di comparizione, le spese di viaggio e soggiorno

Nulla è detto circa la possibilità di accordare ai testi suddetti l'anticipo delle spese di viaggio occorrenti per la loro trasferta nello Stato richiedente, atteso che la comparizione del teste citato all'estero non può essere garantita da alcuna misura coercitiva in caso di inadempienza

Il teste che non può comparire nello Stato richiedente può essere sentito per rogatoria nel Paese in cui si trova

Nel caso in cui il teste citato all'estero rappresenti formalmente la sua volontà a comparire ma la propria indisponibilità a sostenere le spese di viaggio per la sua trasferta in Italia e la sua comparizione personale all'udienza appaia indispensabile per la formazione della prova (es. confronto, ricognizione), non si esclude la facoltà, da parte dell'Autorità giudiziaria richiedente, di contattare direttamente il vettore, al fine di ottenere, ove possibile, l'emissione di un biglietto prepagato in favore del teste citato, caricando la relativa spesa in forma di anticipo sul Registro delle spese pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG)

Per quanto concerne i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, tale normativa stabilisce all'art. 10 che, quando la comparizione personale del teste è particolarmente necessaria, l'Autorità giudiziaria richiedente dovrà farne menzione nella domanda di assistenza, indicando, altresì, l'ammontare approssimativo delle spese rimborsabili.

In tal caso, lo Stato richiesto, a cui il teste abbia presentato domanda in tal senso, potrà concedere al medesimo un anticipo sulle spese.

La somma anticipata dovrà essere annotata sulla citazione e sarà rimborsata allo Stato richiesto dall'A.G. richiedente.

Modalità di trasmissione della richiesta

Di norma, la richiesta di notifica va trasmessa, con separata nota, all'Ufficio II della DGIT del Ministero degli Affari Esteri, che ne curerà il successivo inoltro all'estero

Per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penali e, sottoscritta a Strasburgo il 20/4/59 e ratificata con legge del 23/2/61 n. 215 (in G.U. 13/4/61 N.92), è previsto, altresì, l'inoltro a mezzo del Ministero dell'Interno - Divisione Interpol, che la recapiterà all'Autorità straniera territorialmente competente per il tramite del collaterale organo estero.

In tal caso, una copia della richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio II della DGIT del Ministero degli Affari Esteri per conoscenza.

Per quanto attiene alle richieste di notifica di citazioni, si invitano le Autorità giudiziarie a voler trasmettere la documentazione all'Ufficio II della DGIT del MAE, ovvero al Ministero dell'Interno - Divisione Interpol, con ogni anticipo rispetto alla data di udienza, considerando opportunamente le varie riserve formulate dagli Stati esteri al riguardo (consulta sito Internet [www. Giustizia. It](http://www.Giustizia.It)), nonché i tempi eventualmente occorrenti per possibili ulteriori adempimenti da parte dell'A.G. richiesta, connessi alla reperibilità del destinatario, che si rendessero necessari e che potrebbero ritardare il normale corso di esecuzione della notifica (es. ricerche anagrafiche)

Ricerche

Per avanzare una richiesta di notifica all'estero occorre indicare l'indirizzo completo del destinatario dall'atto, ovvero la città di residenza o di nascita del medesimo.

In mancanza di tali riferimenti, occorrerà effettuare preventivamente le ricerche ex art. 169, co.4 c.p.p.

Il Ministero dell'Interno, D.C,P,C. o Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha predisposto **un modulo, che si allega**, che potrà essere utilizzato per richiedere al quel Servizio le ricerche all'estero, finalizzate all'acquisizione dell'indirizzo del destinatario (vedi anche nota di trasmissione della richiesta)

Convenzione di applicazione per l'accordo di Schengen

Dal 26.10.1997 è divenuta operativa per l'Italia la Convenzione di applicazione per l'accordo di Schengen, che ha introdotto, fra gli Stati aderenti, un nuovo e più celere sistema di notificazione

L'art.52 della suddetta Convenzione, infatti, prevede che gli atti da notificare a persone che si trovino nel territorio dei Paesi aderenti vadano inviati direttamente al destinatario a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento), senza obbligo di alcuna comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuta spedizione.

Gli atti da notificare andranno corredati della traduzione nella lingua del destinatario, quando si ha motivo di ritenere che quest'ultimo non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto (art. 52, co. 2)..

Si consiglia, inoltre, di indicare il proprio numero telefonico o di fax per favorire eventuali possibili comunicazioni da parte del notificando.

I Paesi che a tutt'oggi risultano aver aderito alla Convenzione di applicazione per
raccordo di Schengen sono:
AUSTRIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, LUSSEMBURGO,
PORTOGALLO, OLANDA, SPAGNA, DANIMARCA, SVEZIA, FINLANDIA,
NORVEGIA, ISLANDA, REPUBBLICA CECA, REGNO UNITO E IRLANDA
DEL NORD, IRLANDA, ESTONIA, CIPRO, LETTONIA, LITUANIA,
UNGHERIA, MALTA, POLONIA, SLOVENA, REPUBBLICA SLOVACCA

La Svizzera

Dall'1/6/2003 è in vigore con la SVIZZERA un accordo bilaterale che completa la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia e che all'art. XII prevede la possibilità da parte delle rispettive Autorità giudiziarie di inviare direttamente a mezzo posta gli atti processuali penali alle persone che s: trovano sul territorio di ciascuno Stato , ai fini della loro notificazione.

Allegato 1

Notifiche in Materia Civile

- Codice di Procedura Civile, artt. 142, 143.
- Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.
- Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965
- Regolamento (CE) n. 1393 del 13.11.2007 (in vigore dal 13.11.2008), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
- Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.
- Convenzioni bilaterali, ove applicabili
- Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

Organi giurisdizionali degli Stati membri

Patrocinio a Spese dello Stato (direttiva 2003/8/CE)

Mediazione (direttiva 2008/52/CE)

Notificazione e Comunicazione degli Atti (regolamento (CE) n. 1393/2007)

Procedure transfrontaliere europee

- Ingiunzione di pagamento europea (regolamento (CE) n. 1896/2006)
- Controversie di modesta entità (regolamento (CE) n. 861/2007)

Assunzione delle Prove (regolamento (CE) n. 1206/2001)

Riconoscimento ed Esecuzione di Decisioni

- Decisioni in materia civile e commerciale (regolamento (CE) n. 44/2001)
- Titolo esecutivo europeo (regolamento (CE) n. 805/2004)

Diritto di famiglia

- Decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (regolamento (CE) n. 2201/2003)
- Obbligazioni alimentari (regolamento (CE) n. 4/2009)

Risarcimento delle vittime di reati (direttiva 2004/80/CE)

Allegato 2

FAC-SIMILE DI RICHIESTA

data,

Alla competente Autorità
della Repubblica di
(Cuba/Panama)

OGGETTO: notificazione di atti giudiziari nel territorio della Repubblica di
(Cuba/Panama)

Si richiede formalmente alle competenti Autorità
(cubane/panamensi) l'espletamento dell'allegata richiesta di commissione rogatoria
concernente la notifica di un atto giudiziario destinato
a.....
(da completare di volta in volta con le generalità, la nazionalità e l'esatto indirizzo
all'estero della parte destinataria dell'atto da notificare).

Si precisa che la notificazione viene richiesta per l'udienza
del.....e deve essere effettuata entro il
.....

Firmato

(Il Presidente della Corte di Appello o
del Tribunale a seconda dell'UNEP,
presso la Corte di Appello o presso il
Tribunale, da cui proviene la
documentazione che si inoltra all'estero)

N.B.: La presente richiesta deve essere munita di traduzione ufficiale in lingua
spagnola e, nel caso di Panama, anche di Apostille.

ALLEGATO 3

Mod. 2 FACCIA A

ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE / SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED / ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO.

Nome ed indirizzo dell'Autorità richiedente:

Nom et adresse de l'autorité requérante:

Name and address of the requesting authority:

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Identité des parties:

Particulars of the parties:

Identità delle parti:

~~DIETRO LIBERATA / AGGIOLA ACQUA~~

ACTE JUDICIAIRE / JUDICIAL DOCUMENT / ATTO GIUDIZIARIO

Nature et objet de l'acte:

Nature and purpose of the document:

Natura ed oggetto dell'atto:

Nature et objet de l'instance; le cas échéant, le montant du litige:

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:

Natura ed oggetto del procedimento; se del caso, valore della controversia:

Date et lieu de la comparution:

Date and place for entering appearance:

Data e luogo della comparizione:

Jurisdiction qui a rendu la décision:

Court which has given judgment:

Autorità che ha pronunciato la decisione:

COURT OF APPEAL OF MILANO

Date de la décision:

Date of judgment:

Data della decisione:

4/4/2007

Indication des délais figurant dans l'acte:

Time-limits stated in the document:

Indicazione dei termini che figurano nell'atto:

ACTE EXTRAJUDICIAIRE / EXTRAJUDICIAL DOCUMENT / ATTO EXTRAGIUDIZIARIO

Nature et objet de l'acte:

Nature and purpose of the document:

Natura e oggetto dell'atto:

~~NUOVA LIBERATA~~

Indication des délais figurant dans l'acte:

Time-limits stated in the document:

Indicazione dei termini che figurano nell'atto:

PAYMENT IN TEN DAYS SINCE SERVING

TRIBUNALE DI COMO
UFFICIO GIUDIZIARIO
P. Palazzo Ragni

IDENTITA' ed INDIRIZZO del DESTINATARIO:
IDENTITE' ED ADRESSE DU DESTINATAIRE
IDENTITY AND ADRESSE OF THE ADDRESSEE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
LIECHTENSTEIN

TRÈS IMPORTANT

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS.
LES "ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUEQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MEME DU DOCUMENT. IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE, SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES; RENSEIGNEZ VOUS SUR LA POSSIBILITE' D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET AL CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS, SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS.
THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.
IF YOUR FINANCIAL RESOUCCERSARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATIO ON THE POSSIBILITY OF OBTAINNING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

IMPORTANTE

L'ALLEGATO DOCUMENTO HA NATURA GIURIDICA E può INCIDERE SUI VOSTRI DIRITTI E OBBLIGHI.
GLI "ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO" CONTENGONO ALCUNE INFORMAZIONI SULLA SUA NATURA ED IL SUO OGGETTO. E' TUTTAVIA INDISPENSABILE LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL TESTO DEL DOCUMENTO. POTREBBE ESSERE NECESSARIO CHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE.
SE I VOSTRI MEZZI SONO INSUFFICIENTI, CHIEDETE INFORMAZIONI NEL PAESE IN CUI RISIEDETE O NEL PAESE DAL QUALE IL DOCUMENTO PROVIENE CIRCA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA O LA CONSULENZA LEGALE.



Consolato Generale d'Italia

Codice Mittente

29.05.2012

2301103 30173 Hannover

Freundallee 27

(n. protocollo e data)

Tel.: 0511-283790

Fax: 0511-2937930

Pos.: C-1 17/2012

NOTA indirizzata a:

CORTE DI APPELLO DI MILANO
Ufficio unico Ufficiali Giudiziari
Via Freguglia, 1
20122 Milano

anticipato a mezzo fax: +39 02 - 54334218

=====

Oggetto: Richiesta di notifica atto giudiziario a carico di _____, residente
in _____

Riferimento: Richiesta di codesto Tribunale s.n. del 30/03/2012, qui pervenuta in
data 12/03/2012

=====

In esito alla richiesta di notifica avanzata da codesto Tribunale si comunica
quanto segue:

In data 13/04/2012 questo Consolato Generale provvedeva ad inviare
all'interessato a mezzo raccomandata a.r. l'atto specificato in oggetto.
Il plico, rimasto in giacenza presso l'Ufficio postale fino al 25/04/2012 senza
essere ritirato, veniva restituito a questo Ufficio con l'indicazione "non ritirato"
(nicht abgeholt/non réclamé).

Questo Ufficio avviava tuttavia un secondo tentativo di notifica in data
07/05/2012, ma anche in questo caso la missiva rimaneva in giacenza presso
l'ufficio postale senza essere ritirata (fino al 22/05/2012) per poi essere restituita
al mittente di nuovo con l'indicazione "non ritirata" (nicht abgeholt/non réclamé).

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, valuti codesto Tribunale se l'atto in
questione sia da ritenersi notificato.

Si restituisce ad ogni modo per gli opportuni seguiti quanto qui pervenuto dalle
Poste Federali nonché le due copie dell'atto.

p. IL CONSOLE GENERALE
Il Delegato



Consolato Generale d'Italia

30173 Hannover

Freundallee 27
Tel.: 0511-2837924
Fax: 0511-2837930

Hannover, il

Pos: C-1

Oggetto:

Gent.le Signor ,

Le trasmetto, in allegato, copia dell'atto specificato in oggetto, qui pervenuto in data per la relativa notifica.

p. IL CONSOLE GENERALE
Il Delegato



An das
Niedersächsische Justizministerium
Waterlooplatz 1
30169 Hannover

Hannover, den 29.10.1999

Unser Zeichen: C-1 73/99 (Bei Antwort bitte stets angeben!)

Rechtshilfeersuchen in Zivil – und Strafsachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte Sie, den beigefügten Mahnbescheid vom Gericht Imperia Herrn
wohnhaft in 49076 Osnabrück – Werderstr. 19, durch das zuständige Amtsgericht
zustellen zu lassen.

Die in Italien durchgeführte Übersetzung lässt ein wenig zu wünschen übrig, so daß das Wort
„falliment“ (aus dem Italienischen „fallimento“) als „Konkurs“ zu verstehen ist.

Ich bitte um ein Zustellungszeugnis.

Wir danken Ihnen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Der Ital. Generalkonsul



Consolato Generale d'Italia

30173 Hannover

Freundallee 27

Tel.: 0511-283790

Fax: 0511-2937930

Codice Mittente 2301103

(n. protocollo e data)

Pos.: C-1

NOTA indirizzata a:

=====

Oggetto: notifica atto

Riferimento:

=====

Si informa che l'atto specificato in oggetto è stato notificato da questo Consolato Generale in data a mezzo raccomandata a.r .

Si allegano, quale prova dell'avvenuta notifica, la ricevuta di ritorno firmata dall'interessato nonché una copia dell'atto.

p. IL CONSOLE GENERALE

Il Delegato



Consolato Generale d'Italia

Codice Mittente

29.05.2012

2301103 30173 Hannover

Freundallee 27

(n. protocollo e data)

Tel.: 0511-283790

Fax: 0511-2937930

Pos.: C-1 17/2012

NOTA indirizzata a:

CORTE DI APPELLO DI MILANO
Ufficio unico Ufficiali Giudiziari
Via Freguglia, 1
20122 Milano

anticipato a mezzo fax: +39 02 - 54334218

Oggetto: Richiesta di notifica atto giudiziario a carico di _____, residente in _____

Riferimento: Richiesta di codesto Tribunale s.n. del 30/03/2012, qui pervenuta in data 12/03/2012

In esito alla richiesta di notifica avanzata da codesto Tribunale si comunica quanto segue:

In data 13/04/2012 questo Consolato Generale provvedeva ad inviare all'interessato a mezzo raccomandata a.r. l'atto specificato in oggetto. Il plico, rimasto in giacenza presso l'Ufficio postale fino al 25/04/2012 senza essere ritirato, veniva restituito a questo Ufficio con l'indicazione "non ritirato" (nicht abgeholt/non réclamé).

Questo Ufficio avviava tuttavia un secondo tentativo di notifica in data 07/05/2012, ma anche in questo caso la missiva rimaneva in giacenza presso l'ufficio postale senza essere ritirata (fino al 22/05/2012) per poi essere restituita al mittente di nuovo con l'indicazione "non ritirata" (nicht abgeholt/non réclamé).

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, valuti codesto Tribunale se l'atto in questione sia da ritenersi notificato.

Si restituisce ad ogni modo per gli opportuni seguiti quanto qui pervenuto dalle Poste Federali nonché le due copie dell'atto.

p. IL CONSOLE GENERALE
Il Delegato



Consolato Generale d'Italia

30173 Hannover

Freundallee 27
Tel.: 0511-2837924
Fax: 0511-2837930

Hannover, il


Pos: C-1

Oggetto:

Gent.le Signor ,

Le trasmetto, in allegato, copia dell'atto specificato in oggetto, qui pervenuto in data per la relativa notifica.

p. IL CONSOLE GENERALE
Il Delegato



An das
Niedersächsische Justizministerium
Waterlooplatz 1
30169 Hannover

Hannover, den 29.10.1999

Unser Zeichen: C-1 73/99 (Bei Antwort bitte stets angeben!)

Rechtshilfeersuchen in Zivil – und Strafsachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte Sie, den beigefügten Mahnbescheid vom Gericht Imperia Herrn
wohnhaft in 49076 Osnabrück – Werderstr. 19, durch das zuständige Amtsgericht
zustellen zu lassen.

Die in Italien durchgeführte Übersetzung lässt ein wenig zu wünschen übrig, so daß das Wort
„falliment“ (aus dem Italienischen „fallimento“) als „Konkurs“ zu verstehen ist.

Ich bitte um ein Zustellungszeugnis.

Wir danken Ihnen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Der Ital. Generalkonsul



Consolato Generale d'Italia

30173 Hannover

Freundallee 27

Tel.: 0511-283790

Fax: 0511-2937930

Codice Mittente 2301103

(n. protocollo e data)

Pos.: C-1

NOTA indirizzata a:

=====

Oggetto: notifica atto

Riferimento:

=====

Si informa che l'atto specificato in oggetto è stato notificato da questo Consolato Generale in data a mezzo raccomandata a.r .

Si allegano, quale prova dell'avvenuta notifica, la ricevuta di ritorno firmata dall'interessato nonché una copia dell'atto.

p. IL CONSOLE GENERALE

Il Delegato